

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1992

Risoluzione
sull'applicazione della politica comunitaria
della concorrenza nel settore delle assicurazioni

Annunziata il 26 gennaio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Beumer sull'attuazione della politica comunitaria di concorrenza nel settore assicurativo B3-1317/92,

visto il progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0347/92),

1. accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione di proposte

concernenti l'attuazione del regolamento del Consiglio 1534/91 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni;

2. deplora tuttavia il fatto che il testo gli sia stato trasmesso solo poco prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e due mesi dopo la sua trasmissione al comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, lasciando quindi al Parlamento un tempo insufficiente per la risposta;

3. ritiene che le consultazioni informali del Parlamento ad opera della Commissione su questioni attinenti alla politica della concorrenza possano avere uno

svolgimento positivo soltanto se la commissione parlamentare interessata è posta sullo stesso piano degli esperti degli Stati membri in seno al comitato consultivo; insiste pertanto perché in futuro tutti i testi di questo tipo siano trasmessi contemporaneamente alla commissione parlamentare competente e al comitato consultivo e, se tali procedure informali continuano a dimostrarsi inadeguate, siano prese le opportune iniziative per sostituirle con procedure di carattere più formale;

4. ritiene che il nuovo progetto di regolamento della Commissione sia in via generale adeguato ma chiede maggiori informazioni su quanto segue:

la durata proposta dell'esenzione per categoria

il motivo per cui ha incluso « le apparecchiature di sicurezza » nella sua proposta, alla luce del lavoro che sta portando avanti sul « concetto globale », di cui forse sarebbe stato più opportuno attendere il completamento

se e quando la Commissione intende estendere l'esenzione a altre due categorie di accordi (composizione delle controversie e registri e sistemi di informazione sui rischi aggravati), menzionati nel regolamento n. 1534/91 ma non inclusi nel presente testo

l'ambito di applicazione dell'esenzione per categoria, come fissato all'articolo 1, che sembra limitarlo alle imprese di assicurazioni o di riassicurazione o loro associazioni, in luogo del più vasto e flessibile riferimento a decisioni nel settore assicurativo, fissato nel regolamento n. 1534/91

se l'esenzione per categoria non comporta il rischio di incoraggiare prodotti assicurativi uniformi a scapito delle innovazioni, con conseguente svantaggio per i consumatori

se non sarebbe più opportuno prevedere all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

un riferimento all'esclusione di incidenti nucleari

per quale motivo la Commissione ha scelto le soglie specifiche del 10 per cento e del 15 per cento, fissate all'articolo 11;

5. invita la Commissione a fornire definizioni più chiare per quanto riguarda:

il riferimento alle tabelle di frequenza all'articolo 2, lettera a) di cui bisogna ampliare la portata

l'inutile riferimento a « dati che siano neutrali sotto il profilo della concorrenza » all'articolo 3, lettera a), che potrebbe essere sostituito da un esplicito riferimento al tipo di dati che non possono essere scambiati e/o da una frase che escluda restrizioni per quanto riguarda la fornitura di dati pubblicati o pubblicamente disponibili

il riferimento poco chiaro alle « caratteristiche peculiari al contraente dell'assicurazione » all'articolo 8

il riferimento della Commissione a « mercati interessati » all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

i riferimenti troppo generici della Commissione a « ipotesi non giustificabili », « svantaggi non giustificabili » e « mercato di cui trattasi » nell'importante articolo 17, in cui vengono fissate le condizioni in base alle quali possono essere revocati i benefici dell'esenzione per categoria;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

MARIE ANNE ISLER BEGUIN
Vicepresidente